

Il Ministero dell'Istruzione destinerà annualmente una percentuale dello stanziamento previsto per il Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO) da ripartire tra gli atenei in relazione ai risultati conseguiti nella didattica e nella ricerca. Lo prevede il [Decreto Legislativo 27 gennaio 2012](#), n. 19 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2012), che attua l'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 240/10. In particolare il sistema nazionale di valutazione, assicurazione della qualità e accreditamento delle università opera, secondo il provvedimento, in coerenza con gli standard e le linee guida per l'assicurazione della qualità nell'area europea dell'istruzione superiore e si articola in: un sistema di valutazione interna attivato in ciascuna università; un sistema di valutazione esterna delle università; un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio delle università. Il sistema di accreditamento iniziale e periodico ha come oggetto: a) le sedi; b) i corsi di studio universitari.

Le commissioni paritetiche docenti-studenti redigeranno inoltre una relazione annuale contenente proposte al nucleo di valutazione interna nella direzione del miglioramento della qualità e dell'efficacia delle strutture didattiche, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, nonché alle esigenze del sistema economico e produttivo. Si riportano di seguito due articoli del decreto.

Art. 2 Oggetto.

1. Per le finalità stabilite all'articolo 5, comma 1, lettera a), primo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il presente decreto disciplina: a) l'introduzione di un sistema di accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari; b) l'introduzione di un sistema di valutazione e di assicurazione della qualità, dell'efficienza e dell'efficacia della didattica e della ricerca; c) il potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle attività didattiche e di ricerca delle università.

Art. 16 Valorizzazione della figura dei *ricercatori a tempo indeterminato non confermati*.

1. Ai ricercatori universitari non confermati a tempo indeterminato che si trovano nel primo anno di attività alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è riconosciuto, fin dal primo anno di effettivo servizio, il trattamento economico di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

2. Il trattamento economico di cui al comma 1 è riconosciuto per la sola parte del primo anno di servizio successiva alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede nel limite massimo di 11 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 29, comma 22, primo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

(Fonte: Altalex 09-03-2012)